

**PAGINE SAGGIO
PER GENTILE CONCESSIONE
DELL'EDITORE**

ARCHITETTURA SOSTENIBILE

Contributi agili sulla bioarchitettura e sull'ecologia per promuovere una nuova concezione dell'edificio: una maggiore attenzione all'impatto ambientale delle tecniche costruttive, dei materiali utilizzati e dello stesso processo produttivo.

Centro ABITA RECUPERO EDILIZIO E BIOCLIMATICA

a cura di Marco Sala

ISBN 88-513-0004-6

AS1 pp. 240, € 17,04

Il manuale analizza procedure e strumenti per l'utilizzo di tecnologie bioclimatiche nel campo del recupero e negli interventi di riqualificazione dell'ambiente costruito. Oltre ad individuare le tecniche di controllo bioclimatico degli spazi aperti e di transizione, si offrono casi studio e un panorama sugli strumenti di valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici.



G. Scudo – B. Narici – C. Talamo COSTRUIRE CON LA TERRA

ISBN 88-513-0005-4

AS2 pp. 256, € 18,08

La terra è uno dei materiali da costruzione più antichi e al tempo stesso attuali: questa tecnica costruttiva altamente ecologica permette, infatti, soluzioni progettuali d'avanguardia. Il volume analizza diverse tecniche costruttive e per ciascuna di esse si esaminano caratteristiche, campi di utilizzo del materiale e prestazioni dei manufatti realizzabili, modalità operative di realizzazione e messa in opera. Una serie di schede descrive, inoltre, alcune parti d'opera analizzate nelle loro prestazioni fisiche e meccaniche.





S.E.V.
EDILIZIA SOSTENIBILE

44 progetti dimostrativi

ISBN 88-513-0032-1
AS3 pp. 136, € 15,00

44 interventi progettati e realizzati nell'ambito di un programma di Progetti Dimostrativi per l'Edilizia sostenibile ed a basso consumo energetico. Si tratta di interventi di edilizia residenziale e di edilizia scolastica o relativa ad altre destinazioni d'uso che dimostrano come sia effettivamente possibile costruire in modo "sostenibile", sperimentare soluzioni innovative capaci di assurgere a standard per qualsiasi tipologia di edificio. Un testo estremamente utile per la chiarezza e concretezza delle soluzioni tecniche proposte.



Niccolò Aste
IL FOTOVOLTAICO IN ARCHITETTURA

Integrazione di sistemi a energia solare negli edifici

ISBN 88-513-0031-3
AS4 pp. 242, € 25,00

Una guida di facile consultazione che fornisce informazioni sulle più recenti tecnologie a disposizione e sui prodotti e produttori del settore. Un agile strumento destinato a progettisti e installatori per fare il punto sulle innumerevoli applicazioni del fotovoltaico in architettura: oltre ai tradizionali tetti, anche le pareti, i vetri e molti altri componenti dell'edificio, infatti, possono essere realizzati con questi materiali.



Antonella Bellomo
PARETI VERDI
Linee guida alla progettazione

ISBN 88-513-0097-6
AS5 pp. 158, € 15,00

Nella letteratura tecnica italiana, manca a tutt'oggi una manualistica che consenta al progettista di affrontare il progetto delle pareti impiantate di vegetazione. Questo testo fornisce quindi informazioni utili sia alla corretta selezione delle essenze vegetali in funzione dei diversi sistemi di facciata sia alla scelta delle tecniche ed impianti per il verde parietale in relazione agli obiettivi specifici del progetto dell'involucro.

Annibale Sicurella
PROGETTARE IL VERDE

Tecniche e soluzioni

ISBN 88-513-0098-4
AS6 pp. 188, € 17,00

All'interno della pubblicazione trovano spazio ampie trattazioni inerenti sia le logiche che le scelte progettuali (esposte nei loro intenti e nella loro flessibilità pratica). Particolare attenzione viene offerta all'analisi del giardino ecosistemico ed estremamente interessanti potranno rivelarsi le indicazioni relative ai sistemi di fitodepurazione e alla tecnologia dei giardini pensili.



G. Scudo – M. Ochoa
SPAZI VERDI URBANI

La vegetazione come strumento di progetto

ISBN 88-513-0132-8
AS7 pp. 226, € 22,00

Si tratta del primo contributo italiano che, in modo organico, permette di scegliere e dimensionare in fase di progetto il verde considerato non solo un elemento decorativo ma anche in base alla sua capacità di incidere sul microclima e di accrescere il comfort dell'edificio. Il testo si presenta dunque come un manuale di progettazione microclimatica del verde, essenziale per qualsiasi progetto di spazio aperto.



N. Tubi – M. P. Silva
GLI EDIFICI IN PIETRA

Recupero e costruzione – Murature, solai e coperture

ISBN 88-513-0154-9
AS8 pp. 452, € 35,00

Il volume fornisce indicazioni utilizzabili nelle diverse fasi di intervento per la salvaguardia delle costruzioni in pietra e segnala le tecniche, i materiali e le verifiche praticabili per condurre operazioni progettuali ed esecutive compatibili con la qualità dell'esistente e dei suoi valori ecologici e culturali.





Alessandro Rogora
ARCHITETTURA E BIOCLIMATICA
 La rappresentazione dell'energia nel progetto

ISBN 88-513-0131-X
AS9 pp. 138, € 15,00 con CD 

I metodi e le tecniche di aiuto ad una progettazione energeticamente attenta. Il testo è strutturato in tre sezioni distinte che si propongono di delineare un inquadramento teorico dei diversi temi, mostrare le soluzioni operative dei problemi esposti teoricamente, fornire gli strumenti operativi di lavoro, sotto forma di allegati, utilizzabili per compiere le analisi.

In preparazione:

Giuseppe Luigi Cirelli
TRATTAMENTI NATURALI DELLE ACQUE REFLUE URBANE
 Fitodepurazione, lagunaggio, accumulo in serbatoi

www.sistemieditoriali.it

COSTRUIRE CON INTERNET

Collegati al sito e scarica gratis la nostra guida ai siti ed alle risorse online per ingegneri, architetti, geometri e professionisti dell'edilizia.



■ 12 Il trasferimento *mortis causa*


Il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, così come quello per atto tra vivi, in linea di principio, non incontra alcuna limitazione.

La libera circolazione è però regola soltanto dispositiva, che può essere derogata mediante apposita clausola statutaria.

In particolare, nell'**atto costitutivo** 📄 possono essere introdotte le seguenti clausole:

- *clausola di consolidazione*, con la quale si prevede che alla morte del socio la quota si consolidi proporzionalmente in capo agli altri soci mentre agli eredi del *de cuius* spetta il diritto al rimborso;
- *clausola di prelazione*, che, riconoscendo un diritto di prelazione a favore dei soci superstiti, subordinano l'efficacia del trasferimento *mortis causa* al suo mancato esercizio;
- *clausola di continuazione facoltativa*, che rimette ai soci superstiti la decisione di continuare o meno la società con gli eredi o i legatari del *de cuius*;
- *clausola di gradimento*, che subordina il trasferimento *mortis causa* al gradimento dei soci superstiti, di un organo sociale o di terzi.

LA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PER SUCCESSIONE MORTIS CAUSA




L'esclusione della trasferibilità o la sua limitazione attraverso clausole di mero gradimento o meccanismi che all'atto pratico impediscono la circolazione *mortis causa* fa sorgere in capo agli eredi o legatari il diritto al rimborso del valore della partecipazione del *de cuius* con le modalità e alle condizioni dell'art. 2473, c.c.

12.1 Le clausole statutarie


- TRASFERIBILITÀ

FORMULA N. 85

 **Guida alla lettura:** la clausola, non discostandosi dalla regola legale di cui all'art. 2469, comma 1, prevede la libera trasmissibilità delle partecipazioni per successione a causa di morte.


Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

FORMULA N. 86

 **Guida alla lettura:** la clausola, a differenza della precedente, limita la trasferibilità soltanto a favore di determinati successibili.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte solo a favore di (...) (es. *coniuge e discendenti in linea retta*).


FORMULA N. 87

 **Guida alla lettura:** la clausola prevede la trasferibilità della partecipazione per causa di morte, con facoltà degli eredi di chiederne la liquidazione.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte. Ciascuno degli eredi può chiedere la liquidazione della partecipazione da lui ereditata.

- INTRASFERIBILITÀ

FORMULA N. 88


 **Guida alla lettura:** la clausola, facendo uso della facoltà concessa dall'art. 2469, comma 1, introduce un regime d'intrasferibilità assoluta delle partecipazioni per successione a causa di morte. Essa, inoltre, contiene la previsione (*facoltativa*) di un termine (*non superiore a due anni*) prima del quale gli eredi non possono esercitare il loro diritto al rimborso della quota ai sensi dell'art. 2469, comma 2.

Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte.

Il diritto di recesso previsto dall'articolo 2473 del codice civile può essere esercitato solo decorsi (...) (*massimo 24 mesi*) dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

- ACCRESCIMENTO

FORMULA N. 89

 **Guida alla lettura:** la clausola, sempre derogando alla regola legale della libera trasferibilità, prevede la possibilità che la quota di partecipazione si accresca a favore dei soci superstiti, qualora quest'ultimi prendano una decisione in tal senso.


Anch'essa, inoltre, contiene la previsione (*facoltativa*) di un termine (*non superiore a due anni*) prima del quale gli eredi non possono esercitare il loro diritto al rimborso della quota ai sensi dell'art. 2469, comma 2.

In caso di morte del socio, entro (...) (es. *60 giorni*) dal decesso, i soci superstiti, con decisione assunta con le maggioranze e le modalità previste dal presente atto costitutivo (non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto) possono stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale si accresca automaticamente agli altri soci.

Questi ultimi, in tal caso, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota già spettante al defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio recedente.

Il diritto di recesso (previsto dall'articolo 2473 del codice civile) può essere esercitato dagli eredi solo decorsi (...) (*massimo 24 mesi*) dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

FORMULA N. 90


 **Guida alla lettura:** la clausola, una variante della precedente, prevede che in caso di morte del socio la partecipazione si accresca proporzionalmente ai soci superstiti.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

Ciascun socio può acquistare le partecipazioni sulla base del valore che esse avevano al momento della morte, con dichiarazione resa entro (...) dal decesso. Qualora più soci esercitino questa facoltà, la partecipazione del defunto si accresce tra loro in proporzione alle quote possedute.

- PRELAZIONE

FORMULA N. 91


 **Guida alla lettura:** la clausola disciplina il diritto di prelazione dei soci superstiti, operando un rinvio alla disciplina statutaria prevista in materia di trasferimento per atto tra vivi.

La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo (...).

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

- GRADIMENTO

FORMULA N. 92

 **Guida alla lettura:** la clausola disciplina il diritto di gradimento dei soci superstiti, operando un rinvio alla disciplina statutaria prevista in materia di trasferimento per atto tra vivi.


Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte salvo il diritto di gradimento di cui all'articolo (...).

In tal caso, gli eredi od i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro (...) giorni dalla morte. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

■ 13 Il recesso e l'esclusione del socio¹

13.1 Il recesso

Il diritto di recesso rappresenta il punto di equilibrio fra il diritto della maggioranza di modificare anche in modo significativo il profilo di rischio insito nella partecipazione alla società e il diritto del socio di non vedersi imporre tali modifiche².

Nella nuova s.r.l. le cause di recesso possono essere liberamente individuate dalle parti. L'art. 2473, riserva, infatti, all'**atto costitutivo**  la determinazione dei casi (e delle relative modalità) in cui il socio può recedere dalla società.

In concreto, possono essere elevati a causa di recesso dall'autonomia privata il compimento di qualsiasi atto, l'accadimento di qualsiasi fatto, o l'assunzione di qualunque decisione da parte degli organi sociali³.

È così possibile, ad esempio, ricollegare il diritto di recesso al verificarsi di fatti di natura economica tali da incidere sulle condizioni di rischio dell'investimento, quali:

- la cessione da parte di un socio delle proprie partecipazioni a terzi;
- l'ingresso della società in mercati diversi da quello nazionale;
- il mancato rinnovo di un particolare contratto in essere;
- la rottura di determinate alleanze commerciali;
- la realizzazione di investimenti per importi superiori ad una certa percentuale del patrimonio;
- il rilascio di fidejussioni o garanzie a favore dei soci;
- la revoca di specifiche licenze o autorizzazioni idonee all'esercizio di particolari attività.

Il diritto di recesso potrebbe essere ipotizzato anche al verificarsi di eventi totalmente diversi dai precedenti, quali: il mancato conseguimento di precisi risultati economici entro limiti di tempo predeterminati; la modifica delle maggioranze; la modifica delle persone indicate quali amministratori o semplicemente delle regole di amministrazione⁴; le dimissioni degli amministratori o dai sindaci o di alcuni di essi.

Addirittura, alcuni considerano possibile la previsione di clausole di recesso *ad nutum*, in base alla quali il socio, in qualsiasi momento lo voglia, può esercitare la facoltà di recesso⁵.

Non sembra, invece, ammissibile la costruzione di clausole di recesso *ad personam*, valevoli cioè non per tutti i soci ma soltanto per alcuni.

Tale ipotesi, infatti, è molto probabile che si ponga in contrasto con il disposto dell'art. 2468, comma 3, che ammette sì l'attribuzione a singoli soci di particolari

¹ Per approfondimenti su questo argomento si rinvia al capitolo 27.

² Cfr. Associazione Preite, *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 238.

³ Cfr. Maltoni, M., *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, in "Notariato", n. 3/2003, p. 309.

⁴ Cfr. Maltoni, M., *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, cit., p. 309.



⁵ Cfr. Busani, A., *Per il recesso conta la volontà del socio*, in *Il sole 24 ore* del 9 aprile 2003, n. 98, p. 31.

diritti, ma soltanto qualora questi riguardino l'amministrazione e la ripartizione degli utili.

Al di fuori delle cause liberamente individuate dalle parti, il codice civile, manifestando ancor di più il *favor* legislativo per questo istituto, individua una serie di casi in cui il recesso spetta inderogabilmente. I casi previsti dalla legge sono⁶:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- il cambiamento del tipo di società;
- la fusione o la scissione della società;
- la trasferimento della sede all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nell'atto costitutivo⁷;
- il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 4;

Sempre in tema di ipotesi legali, vanno considerati, inoltre, i seguenti casi:

- società contratta a tempo indeterminato: in questo caso il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento ma è necessario un preavviso di 180 giorni (che l'**atto costitutivo**  può estendere fino ad un anno)⁸;
- intrasferibilità convenzionale delle partecipazioni: in questo caso l'**atto costitutivo**  può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato⁹;
- esclusione del diritto di opzione in sede di aumento del capitale¹⁰;
- l'adozione di una delibera che introduca, modifichi o sopprima una clausola compromissoria statutaria¹¹.

Infine, le norme in tema di recesso vanno coordinate con quelle previste in tema di società soggette ad attività di direzione e coordinamento¹².

In particolare, in base a queste ultime, i soci di una s.r.l. facente parte di un gruppo possono recedere quando¹³:

- la società che esercita attività di direzione e coordinamento (capogruppo) ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale;

⁶ Cfr. art. 2473, comma 1.

⁷ In pratica "una volta stabilita dall'atto costitutivo, la causa di recesso può essere eliminata con una modificazione di questa adottata dall'assemblea ai sensi dell'art. 2479-bis), ma tale modificazione produce a sua volta il sorgere del diritto di recesso in capo a coloro che non vi abbiano consentito, Associazione Preite, *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 239.

⁸ Cfr. art. 2473, comma 2.

⁹ Cfr. art. 2469, comma 2.

¹⁰ Cfr. art. 2481-bis.

¹¹ Cfr. art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5/2003.

¹² Cfr. art. 2497-quater.

¹³ L'argomento è approfondito nel capitolo 27.

- la capogruppo ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- il socio abbia attenuato, con decisione esecutiva, una condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della sua partecipazione sociale ai sensi dell'art. 2497 c.c.¹⁴;
- la società entri a far parte di un gruppo o ne esca e da ciò derivi un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento del socio.

Precisazioni sulle cause di recesso legali¹⁵

(1) Tra le cause legali di recesso¹⁶, sembrerebbe, pur non essendo pacifico¹⁷, che si sia optato per la soluzione per cui "qualsiasi **cambiamento dell'oggetto sociale**, anche minimale¹⁸, consente, a precise condizioni, l'esercizio del diritto di exit", nel mentre, in relazione alle *operazioni che conducono ad una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale*, si possono annoverare anche casi di "compimento occasionale di atti eccedenti l'oggetto sociale", che in effetti potrebbero condurre "ad un mutamento delle condizioni di rischio anche più incisivo" rispetto a modificazioni formali dell'oggetto statutario¹⁹.

(2) In merito al diritto di recesso, emergente nel caso in cui il socio **non consenta ad una deliberazione di fusione o di scissione**, sembra che esso competa "anche qualora la società incorporante, di cui dovrebbero divenire partecipi, *sia del medesimo tipo ed abbia il medesimo oggetto* della incorporata alla quale precedentemente essi partecipavano"²⁰.

(3) Inoltre, in merito al recesso emergente in occasione d'operazioni di trasformazione, si concorda con la tesi per cui esso spetterebbe sia in occasione d'una Srl in atto di *divenire società di persone* (o un'altra entità di tipo non societario), sia laddove si attui un mutamento all'interno della *categoria società di capitali*.

(4) Alcuni dubbi investono, poi, la materia del recesso connesso alla proroga del termine di durata della società, di fronte ai quali *consigliamo* vivamente di disporre chiaramente tramite *autonomia contrattuale*:

☞ in primo luogo, ci si domanda se si possa applicare per *analogia*, in assenza di disposizioni statutarie, la norma delle Spa che consentirebbe, per le società contratte a *tempo determinato*, ai *dissenzienti* di recedere in occasione della decisione di *proroga*²¹;

¹⁴ In tal caso il diritto di recesso deve essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio.

¹⁵ Queste precisazioni sono di Fabrizio Micozzi.

¹⁶ Si confrontino gli artt. 2473, 2469, 2481 bis, 2497 ter e art. 34 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Si noti come "non vengano ripetute per la srl due cause ineliminabili nella spa e precisamente la revoca dello stato di liquidazione e l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto. Ciò vuol dire che, in questo caso, si è ritenuto di lasciare alla libertà statutaria un maggior spazio". Enrico Bellezza, *La nuova disciplina del recesso, Riunioni di studio sulla riforma delle società*, Consiglio notarile di Milano, (novembre 2002-marzo 2003).

¹⁷ Chi si oppone alla tesi qui presente (sostenendo la necessità d'una modifica rilevante), afferma come non è possibile sostenere che una qualsiasi modificazione, anche impercettibile, dell'oggetto sociale giustifichi un recesso (es. Cassazione, 29 ottobre 1971, n. 3050); inoltre, ci si conforta sul contenuto del medesimo art. 2473 c.c., allorchando si parla di operazioni che conducono ad una sostanziale modifica dell'oggetto presente nell'atto costitutivo. Angelo Busani, *Srl e Spa, percorsi separati sul recesso*, Il Sole 24 Ore, 16/04/2003, pag. 31.

¹⁸ Sembra che, diversamente da quanto stabilito per le società azionarie, "qui abbiano rilievo sia le modifiche formali (anche minime?) dell'oggetto sociale, sia quelle sostanziali". Renato Rordorf, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, 41° Congresso Nazionale UNGDC, Venezia-Mestre, 4 e 5 aprile 2003, pag. 6.

¹⁹ Marco Maltoni, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, Notariato, n. 3/2003, Ipsosa, pag. 308.

²⁰ Renato Rordorf, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, 41° Congresso Nazionale UNGDC, Venezia-Mestre, 4 e 5 aprile 2003, pag. 6.

²¹ In senso affermativo, Angelo Busani, *Esce rafforzata la protezione contro la revoca della liquidazione*, Il Sole 24 Ore, 16/04/2003, pag. 31.

☞ in secondo luogo, nel medesimo caso, si solleva la questione della possibilità *d'escludere il recesso, tramite clausola statutaria*.

(5) Nell'ipotesi di recesso ex 2469 c.c. (per i casi d'introduzione di **limiti alla circolazione delle partecipazioni**) un problema non di poco conto è quando il diritto nasca da un punto di vista giuridico. Al riguardo si rileva che se vi è *divieto di trasferibilità*, il diritto esula dalla volontà effettiva di trasferire la quota. Nel caso di *erede*, invece, il diritto sorge nel momento in cui questi, mancando dei requisiti previsti nel gradimento, non possa subentrare in società. Infine, nel caso di *clausole di mero gradimento*, occorre stabilire se il diritto sorga già in potenza, per la sola presenza della clausola in oggetto, o se occorre attendere il diniego dell'organo deputato ad esprimere il gradimento.

(6) Si propende per la soluzione che non ammette **deroghe alle ipotesi di recesso** previste dall'art. 2473 c.c.²², stante la locuzione "in ogni caso" contenuta in quest'ultimo²³, e ciò anche sulla scorta della tutela del socio, uno dei fili conduttori delle nuove disposizioni in materia.

Tuttavia, sulla scorta d'altre osservazioni, non ci sentiamo neanche di bocciare, come assurda, l'ipotesi d'escludere, previo inserimento nello statuto, perlomeno alcune²⁴ delle ipotesi previste per legge²⁵.

13.1.1 Le modalità di liquidazione

Nell'**atto costitutivo** ☞ devono essere stabilite anche le modalità di recesso.

Un primo aspetto che è opportuno disciplinare è il termine entro il quale il diritto di recesso può essere esercitato, in quanto, in mancanza, è probabile che venga ritenuta applicabile per analogia la disciplina delle S.p.A.

Un secondo aspetto è quello della forma di comunicazione del recesso alla società, che può essere liberamente stabilita.

Nel silenzio dei patti sociali la comunicazione varrà qualunque sia la forma utilizzata, ponendosi tutt'al più un problema di prova.

Un'altro aspetto che deve essere regolato attiene alla determinazione del valore della quota di liquidazione.

Al riguardo, va evidenziato che i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere (entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso) il rimborso della propria

²² Si noti come, in merito alle operazioni di *fusione e scissione*, la decisione dei soci di non proseguire l'iter dell'operazione causa, come effetto indiretto, la caducazione dell'efficacia del recesso, senza porre limiti temporali, salvo poi stabilirli in modo ermeneutico nel termine finale di liquidazione. Marco Maltoni, *Il recesso e l'esclusione nella nuova società a responsabilità limitata*, Notariato, n. 3/2003, Ipsoa, pag. 309.

²³ In sostanza, si ritiene che si possa applicare, analogicamente, quanto ribadito in materia di diritto di recesso nelle Spa: in tal caso, l'art. 2437 c.c., all'ultimo comma, sostiene che "è *nullo* ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso". In tal senso, si veda Angelo Busani, *Per il recesso conta la volontà del socio*, Il Sole 24 Ore, 09/04/2003, pag. 31.

²⁴ Si è paventato il dubbio se sia possibile estendere, per analogia, alla Srl, le norme delle società azionarie "volte ad eliminare i casi di recesso che ai soci competerebbero se la società [come sopra già visto] *deliberasse la proroga* del suo termine di durata e l'introduzione nello statuto o la rimozione da esso di *vincoli alla circolazione* dei titoli azionari". Angelo Busani, *Un recesso a tutela di liquidazione*, Il Sole 24 Ore, 18/04/2003, pag. 26.

²⁵ Almeno ad una prima lettura del dettato normativo, nel senso che non emerge, esplicitamente, l'inderogabilità dei casi di recesso contenuti nell'art. 2473 c.c.: la locuzione "in ogni caso", da questa prospettiva, significherebbe che, in assenza d'esplicita previsione statutaria, sulla scorta della "sacra autonomia contrattuale", le ipotesi di cui all'art. 2473 c.c. non possono venir meno. Diversamente, se i contraenti decidono in altro modo, potrebbero *derogare esplicitamente* in materia. Tale interpretazione, ovviamente, propende per la mancata applicazione analogica dell'ultimo comma dell'art. 2437 c.c., ultimo comma: se si tratta d'applicare disposizioni delle società azionarie, queste, anche sulla scorta della filosofia legislativa della normativa, dovrebbero essere richiamate espressamente.

partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso (il cd. *fair value*). La determinazione del valore, nel silenzio della legge, si ritiene debba essere effettuata dagli amministratori, che dovranno fare una proposta di liquidazione al socio receduto.


In caso di disaccordo tra socio e società, la determinazione del valore dovrà essere compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, il quale opera come un equo arbitratore²⁶.

Il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi²⁷.

Qualora non avvenga in uno di questi modi, il rimborso dovrà essere effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza, riducendo in misura corrispondente il capitale sociale.

Infine, se non risulta percorribile nemmeno quest'ultima modalità, la società dovrà essere posta in liquidazione.

13.2 L'esclusione del socio

Nel quadro dell'ampliamento dell'autonomia statutaria è affidata all'**atto costitutivo**  la previsione di specifiche ipotesi di esclusione del socio in presenza di giusta causa, ulteriori rispetto a quella prevista dalla legge per la morosità del socio nella esecuzione dei conferimenti.

Che cosa debba intendersi per giusta causa è, da sempre, motivo di discussione nei vari settori in cui la legge richiama questa nozione; considerato però il carattere personalistico che caratterizza la nuova s.r.l., sembra preferibile dare a questa nozione un contenuto ampio²⁸.

In questa prospettiva, sarà innanzitutto possibile recuperare le cause di esclusione previste per le società di persone dall'art. 2286 c.c. (cause c.d. *facoltative*) e dall'art. 2288 c.c. (cause c.d. *di diritto*).

Ancora, a titolo esemplificativo, potranno essere elevati a giusta causa di esclusione i seguenti eventi riguardanti il socio:

- la cancellazione da un albo professionale;
- l'aver svolto un'attività concorrenziale;
- l'aver violato gli obblighi assunti quale amministratore della società;
- la mancata partecipazione a un certo numero di decisioni o riunioni assembleari dei soci.


²⁶ Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349.

²⁷ Cfr. art. 2473, comma 4.

²⁸ Cfr. Associazione Preite, *Il nuovo diritto delle società*, cit., p. 243.

13.2.1 Il procedimento di esclusione

Questa materia non è stata in alcun modo disciplinata dal legislatore.

Spetta perciò all'**atto costitutivo**  definire il procedimento di esclusione, rispettando il diritto di difesa del socio escluso.


In particolare, dovrà essere individuato l'organo competente a decidere sull'esclusione per giusta causa, che potrà essere o l'assemblea o l'organo amministrativo.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di liquidazione della quota del socio escluso, l'art. 2473-bis c.c. richiama quelle stabilite in tema di recesso: l'unica differenza è il rimborso non può avvenire mediante riduzione del capitale.

13.3 Le clausole statutarie

13.3.1 Il recesso

FORMULA N. 93

 **Guida alla lettura:** la clausola individua le ipotesi di recesso operando un rinvio ai casi previsti dalla legge. Essa, inoltre, opportunamente, disciplina i tempi e le modalità per la dichiarazione di recesso.

Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro (...) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.


Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre (...) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro (...) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

FORMULA N. 94

 **Guida alla lettura:** la clausola, a differenza della precedente, sfruttando la facoltà riconosciuta dall'articolo 2473, introduce cause di recesso ulteriori rispetto a quelle legali.

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1 e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni nei casi di cui agli artt. 2469 comma 2 e 2473 comma 2.

Può recedere, inoltre, nei seguenti casi:

a. (...);

b. (...);

(...)

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che dovrà pervenire alla società entro (...) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.


Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre (...) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Nella comunicazione devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma c.c.

FORMULA N. 95

 **Guida alla lettura:** la clausola, analoga alla precedente, presenta la seguente particolarità: il termine per l'esercizio del diritto di recesso, in conseguenza di decisioni dei soci, viene sempre fatto decorrere dalla trascrizione del verbale sul relativo libro sociale e non anche dall'iscrizione nel registro delle imprese.

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1 e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni nei casi di cui agli artt. 2469 comma 2 e 2473 comma 2.

Può recedere, inoltre, nei seguenti casi:

a. (...);

b. (...)

(...)


Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro (...) giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 commi 3 e 4 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma c.c.

FORMULA N. 96

 **Guida alla lettura:** la clausola, utilizzando la facoltà di cui all'art. 2473, comma 2, richiede un preavviso superiore a quello di legge 180 giorni nell'ipotesi di recesso da società contratta a tempo indeterminato.

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1 e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni nei casi di cui agli artt. 2469 comma 2 e 2473 comma 2.

Può recedere, inoltre, nei seguenti casi:

a. (...);

b. (...)

(...)


Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro (...) giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio; *nel caso di cui all'art. 2473, comma 2, il diritto di recesso deve essere esercitato con un preavviso di (...) (es. 10 mesi).*

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma c.c.

FORMULA N. 97

 **Guida alla lettura:** la clausola (giovandosi della facoltà prevista dal codice civile) dispone, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma 2, primo periodo, che il diritto di recesso non possa essere esercitato prima che sia trascorso un certo termine, comunque non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della quota.

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, comma 1 e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni nei casi di cui agli artt. 2469 comma 2 e 2473 comma 2.

Può recedere, inoltre, nei seguenti casi:

a. (...);

b. (...)

(...)

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro (...) giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.


Nell'ipotesi di cui all'art. 2469, comma 2, il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'art. 2473 ultimo comma c.c.

13.3.2 L'esclusione

FORMULA N. 98

 **Guida alla lettura:** la clausola individua i casi di esclusione del socio, disciplinandone il relativo procedimento. La competenza a decidere sull'esclusione per giusta causa viene attribuita ai soci.

Sarà escluso dalla società il socio che:

a. (...);

b. (...)

(...)

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.


La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di al presente atto costitutivo; in caso discorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 in tema di recesso.

I termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono dalla spedizione della comunicazione di esclusione.

È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

FORMULA N. 99

 **Guida alla lettura:** la clausola si differenzia dalla precedente in quanto attribuisce la competenza a decidere sull'esclusione all'organo amministrativo.

Sarà escluso dalla società il socio che:

- a. (...);
- b. (...)
- (...)


L'esclusione deve risultare da decisione dell'organo amministrativo, che provvederà anche ai conseguenti adempimenti. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di al presente atto costitutivo; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 in tema di recesso.

I termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono dalla spedizione della comunicazione di esclusione.

È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

FORMULA N. 100

 **Guida alla lettura:** la clausola, rispetto alle precedenti, presenta la seguente peculiarità: disciplina il procedimento di esclusione anche nell'ipotesi in cui la società si componga di due soli soci.

Sarà escluso dalla società il socio che:

- a. (...);
- b. (...)
- (...)

L'esclusione deve risultare da decisione dell'organo amministrativo, che provvederà anche ai conseguenti adempimenti. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di al presente atto costitutivo; in caso discorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.


Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 in tema di recesso.

I termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono dalla spedizione della comunicazione di esclusione.

È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente atto costitutivo.

FORMULA N. 101

 **Guida alla lettura:** la clausola presenta la seguente variante: contempla lo scioglimento della società nell'ipotesi in cui non sia possibile rimborsare la quota del socio escluso.

Sarà escluso dalla società il socio che:

a. (...);

b. (...)

(...)

L'esclusione deve risultare da decisione dell'organo amministrativo, che provvederà anche ai conseguenti adempimenti. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di al presente atto costitutivo; in caso discorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura di arbitrato.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni dell'articolo 2473 in tema di recesso.

I termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono dalla spedizione della comunicazione di esclusione.

È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

